REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **07** DEL 15 Maggio 2009

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 – Leader
DGR 12/02/2008 n. 199, Allegato A – Indirizzi procedurali. Approvazione regolamento unico per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni congiunte AVEPA/GAL.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO

VISTA la DGR 13 novembre 2007 n. 3560 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013;

VISTA la DGR 12 febbraio 2008 n. 199, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini relativa al primo bando generale di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;

VISTO l'allegato "A – *Indirizzi Procedurali*" della DGR 12 febbraio 2008 n. 199 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, al paragrafo *1.2.3.2-La formazione della graduatoria su bandi dei GAL*, le procedure per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni congiunte tra AVEPA e ciascun Gruppo di Azione Locale (GAL) e, in particolare, per l'approvazione del relativo Regolamento unico;

VISTA la DGR 10 marzo 2009, n. 545 relativa all'approvazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini degli interventi previsti dall'Asse 4 Leader del PSR 2007-2013;

VISTA la proposta di Regolamento unico per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni congiunte tra AVEPA e ciascun GAL, di seguito denominato "Regolamento", predisposta da AVEPA e pervenuta alla Direzione, Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 (AdG), con nota prot.n. 200020 del 10 aprile 2009 ;

DATO ATTO che la suddetta proposta è stata trasmessa ai GAL selezionati dalla Regione ai fini dell'Asse 4-Leader del PSR 2007-2013 (DGR n. 545/2009), in data 17 aprile 2009, a mezzo posta elettronica, con l'invito a presentare eventuali osservazioni e proposte in merito;

CONSIDERATO che AVEPA, a seguito di uno specifico incontro con le proprie Strutture Periferiche, al quale ha partecipato anche l'AdG, ha provveduto a presentare alcune integrazioni al testo del Regolamento, con apposita nota prot.n. 229875/48.00.26 del 27 aprile 2009 ;

DATO ATTO che il testo integrato del Regolamento è stato inoltrato ai GAL, a mezzo posta elettronica, in data 28 aprile 2009, con l'invito a presentare eventuali ulteriori osservazioni entro il 6 maggio 2009;

VISTA la nota 29 aprile 2009, prot. 234444, con la quale l'AdG ha provveduto a convocare i GAL ad una riunione di coordinamento, presso la sede di Avepa (Padova) in data 8 maggio 2009, avente all'ordine del giorno la verifica congiunta del Regolamento;

PRESO ATTO delle valutazioni e delle osservazioni formulate dai GAL e dai rappresentanti di AVEPA nel corso della suddetta riunione, oltre che delle segnalazioni pervenute dal GAL Prealpi Dolomiti (nota prot.n. 223671/480026 del 23 aprile 2009), dal GAL Venezia Orientale (mail del 27 aprile 2009) e dal GAL Alto Bellunese (mail del 27 aprile 2009);

RITENUTO di aver completato e concluso, con la suddetta riunione, l'iter procedurale previsto dalla DGR 199/2008-Allegato A, per quanto riguarda la fase di messa a punto del Regolamento ai fini della sua approvazione, secondo il testo proposto nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato paragrafo 1.2.3.2 dell'Allegato A "*ciascuna Commissione congiunta AVEPA/GAL è istituita con Decreto del Direttore di AVEPA entro 90 giorni dall'adozione della DGR di selezione dei GAL e di approvazione dei relativi PSL, sulla base di apposito atto formale del GAL che individua i componenti di propria competenza*";

RITENUTO, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del Regolamento, di stabilire nel 1 giugno 2009 il termine entro il quale i GAL provvedono, con proprio atto, alla nomina dei componenti delle Commissioni e alla conseguente comunicazione ad AVEPA – Sede Centrale di Padova dei relativi nominativi, indicando per ciascuno anche l'indirizzo completo ed il codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale saranno inviate le convocazioni e le comunicazioni relative ai lavori della Commissione;

DECRETA

1. di approvare, ai fini degli interventi previsti dall'Asse 4-Leader del PSR 2007-2013 e ai sensi della DGR n. 199/2008, Allegato A-Indirizzi procedurali, il Regolamento unico per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni congiunte tra AVEPA e ciascun Gruppo di Azione Locale (GAL), secondo il testo previsto dall'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che ciascuno dei GAL selezionati dalla Regione del Veneto, con la DGR n. 545/2009, ai fini dell'Asse 4-Leader del PSR 2007-2013, dovrà provvedere, con proprio atto, alla nomina dei componenti delle Commissioni e alla conseguente comunicazione ad AVEPA – Sede Centrale di Padova, entro la data del 1 giugno 2009, dei relativi nominativi, indicando per ciascuno anche l'indirizzo completo ed il codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale saranno inviate le convocazioni e le comunicazioni relative ai lavori della Commissione;

3. di notificare il presente decreto ai suddetti Gruppi di Azione Locale e ad AVEPA, anche ai fini dei conseguenti atti ed adempimenti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Firmato Dott. Pietro Cecchinato

Mod. B – copia

Allegato A al Decreto n. 07 del 15 Maggio 2009

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013

ASSE IV – LEADER
DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, Allegato A, paragrafo. 1.2.3.2

COMMISSIONI AVEPA - GAL

REGOLAMENTO UNICO

Art. 1
(oggetto)

1. L'istruttoria tecnico amministrativa delle domande relative ai bandi attivati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) prevede l'intervento di apposite Commissioni congiunte tra l'AVEPA e ciascun GAL, di seguito nominate "Commissioni" o "Commissione".

2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni.

Art. 2
(composizione e durata)

1. Con riferimento a ciascun GAL viene costituita una Commissione composta da n. 4 componenti individuati in numero paritario tra rappresentanti designati dall'AVEPA e dal GAL medesimo.

2. Le Commissioni sono istituite con apposito Decreto del Direttore dell'AVEPA, che individua, per ciascuna:

   - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza del GAL, di cui uno, individuato nel Presidente del GAL, è nominato anche Presidente della Commissione,
   - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza della Struttura Periferica dell'AVEPA competente per territorio, sulla base della provincia di riferimento del GAL,
   - un numero almeno corrispondente di componenti supplenti in rappresentanza del GAL,
   - un numero almeno corrispondente di componenti supplenti in rappresentanza della Struttura Periferica dell'AVEPA competente per territorio in base alla provincia di riferimento del GAL.

3. Ciascun GAL provvede, con proprio atto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione. Entro il termine stabilito dal provvedimento dell'Autorità di Gestione (AdG) che approva il presente regolamento, i GAL comunicano all'AVEPA – Sede Centrale i nominativi dei componenti, i relativi indirizzi ed il codice fiscale, nonché i corrispondenti indirizzi di posta elettronica ai quali saranno inviate le convocazioni e le comunicazioni relative ai lavori delle Commissioni.

4. Il Presidente della Commissione può delegare le sue funzioni, attraverso apposita dichiarazione scritta che viene allegata al verbale, ad uno dei componenti, effettivo o supplente, nominati dal GAL.

5. Ciascuno dei componenti effettivi rappresentanti del GAL e della Struttura Periferica dell'AVEPA può essere sostituito da un componente supplente.

6. I componenti della Commissione devono essere esperti delle Misure degli Assi 1, 2 e 3 previste dai Programmi di sviluppo locale (PSL) e in particolare della Misura all'ordine del giorno della singola riunione. Il Presidente del GAL e il Dirigente responsabile della Struttura Periferica dell'AVEPA assicurano la partecipazione di componenti esperti per la specifica Misura all'ordine del giorno.

7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti che rappresenta la Struttura Periferica dell'AVEPA competente o da altro dipendente della medesima struttura appositamente incaricato.

8. Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, rappresentanti dell'Autorità di Gestione - Direzione Piani e Programmi Settore Primario e dell'AVEPA - Area Autorizzazione, su iniziativa delle medesime strutture o a seguito di richiesta del Presidente della Commissione o del Dirigente responsabile della Struttura Periferica dell'AVEPA competente per territorio .

9. La Commissione è costituita e resta in carica per l'intera durata del periodo di programmazione 2007-2013. Eventuali variazioni dei singoli componenti devono essere approvate con apposito Decreto del Direttore dell'AVEPA.

Art. 3
(compiti)

1. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'Allegato A "Indirizzi Procedurali" della Dgr n. 199 del 12/02/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del paragrafo 1.2.3.2-La formazione della graduatoria su bandi dei GAL, e prevedono in particolare:
   a) la valutazione dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal bando;
   b) la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili per ciascuna Misura/Sottomisura/Azione.

Art. 4
(convocazioni e ordini del giorno)

1. La Commissione è convocata a cura della Struttura Periferica dell'AVEPA competente, sentito il Presidente del GAL di riferimento, entro i cento (100) giorni solari successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per la Misura oggetto del bando. Nella nota di convocazione risultano indicati:
   - la sede, la data e l'orario della riunione;
   - l'ordine del giorno della riunione, che evidenzia comunque il bando e la Misura/Sottomisura/Azione oggetto di valutazione;
   - il nominativo dei componenti designati in rappresentanza del GAL e della Struttura Periferica dell'AVEPA.

   Ai fini della suddetta convocazione, la data della riunione ed i nominativi dei componenti e del segretario sono preventivamente concordati ed indicati, per le vie brevi, dal presidente del GAL e dal Dirigente responsabile della Struttura Periferica dell'AVEPA competente.

2. La convocazione, completa degli elementi di cui al precedente comma 1, viene trasmessa, a mezzo posta elettronica, con un preavviso di cinque (5) giorni lavorativi rispetto alla data fissata per la riunione ai seguenti soggetti:
   - Presidente del GAL interessato;
   - singoli componenti interessati;
   - Sede Centrale di Avepa - Area Autorizzazione;
   - Autorità di Gestione - Direzione Piani e Programmi Settore Primario,

   La convocazione viene trasmessa agli indirizzi di posta elettronica appositamente comunicati all'AVEPA ai sensi dell'art. 2, comma 3.

Art. 5
(riunioni e decisioni)

1. Le riunioni della Commissione si tengono presso la sede stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. La riunione può essere aggiornata sulla base di più sedute, fermo restando che i relativi lavori devono essere conclusi entro i 10 giorni solari successivi alla data del primo incontro.

3. Ai fini della validità delle singole sedute, è necessaria la presenza di quattro componenti della Commissione come previsti dall'art. 2, comma 1.

4. Il referente incaricato dalla Struttura Periferica o Centrale dell'AVEPA competente per l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto relative alla Misura all'ordine del giorno relaziona alla Commissione in merito alle modalità attuative dell'istruttoria svolta e presenta la conseguente proposta tecnica relativa agli esiti della valutazione delle singole domande, ai fini della predisposizione della graduatoria. Il referente non può essere designato quale componente della medesima Commissione alla quale è stato incaricato di relazionare.

5. Le decisioni della Commissione vengono assunte con la formula dell'unanimità.

6. La partecipazione alle riunioni della Commissione è riservata ai soggetti individuati dall'art. 2.

7. La Commissione, qualora rilevi un'applicazione non conforme dei criteri di selezione previsti nel bando, valuta e definisce le eventuali integrazioni da apportare in sede di valutazione, evidenziandole nell'ambito del verbale.

8. La Commissione conclude i lavori sulla base dei compiti definiti dall'art. 3, provvedendo a:
   - esprimere il parere di conformità/non conformità in ordine all'applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando;
   - predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
   - predisporre conseguentemente l'elenco delle domande non ammissibili.

9. Ciascuna Struttura Periferica dell'AVEPA provvede a gestire ed aggiornare il registro delle sedute di tutte le Commissioni di propria competenza, riportando per ciascuna almeno data e sede di svolgimento, la Misura/Sottomisura/Azione interessata e gli estremi del bando. Il registro delle sedute viene trasmesso all'Autorità di Gestione - Direzione Piani e Programmi Settore Primario e all'AVEPA Sede Centrale – Area Autorizzazione, di norma, con cadenza semestrale.

Art. 6
(verbali)

1. Ciascuna riunione si conclude con la sottoscrizione dell'apposito verbale da parte dei componenti della Commissione e del segretario medesimo.

2. Il verbale è redatto dal segretario individuato all'art. 2, sulla base del modello predisposto dall'AVEPA, e viene sottoscritto -in duplice copia- e numerato in ordine progressivo (verbale n. X – gg/mm/aa). Una copia rimane agli atti della Struttura (Periferica o Centrale) dell'AVEPA competente per l'istruttoria della Misura/Sottomisura/Azione all'ordine del giorno. La seconda copia del verbale viene consegnata direttamente al Presidente della Commissione.

3. Nell'ambito del verbale deve essere accertata e registrata anche l'effettiva composizione della Commissione .

4. La verbalizzazione dei lavori della Commissione avviene comunque per singola Misura/SottoMisura/Azione.

Art. 7
(segreteria della commissione)

1. Ciascuna Struttura Periferica dell'AVEPA garantisce il necessario supporto tecnico e operativo alla Commissione con particolare riferimento alle seguenti attività:
   - tenuta del registro delle riunioni di tutte le Commissioni di propria competenza;
   - convocazione delle riunioni;
   - predisposizione della documentazione tecnica relativa ai lavori all'ordine del giorno;
   - predisposizione dei verbali relativi alle riunioni;
   - consegna dei verbali secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 8
(conflitto di interessi e riservatezza)

1. I singoli componenti della Commissione sono tenuti a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitto di interesse ai fini della procedura di selezione e dei relativi soggetti interessati. L'assenza del conflitto di interessi da parte dei singoli componenti viene verificato dal Presidente in fase di avvio dei lavori e risulta registrato nel verbale della riunione.

2. E' fatto obbligo, a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto di interessi, diretto o indiretto, non appena venutone a conoscenza.

3. Il segretario della Commissione e i soggetti di cui all'articolo 2 comma 8 sono tenuti ad assicurare comunque il rigore deontologico e la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite, ai documenti valutati, agli esiti dei lavori e delle singole sedute, nonché alle relative decisioni assunte.

4. Per le dichiarazioni e le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicabili, per quanto compatibili, le prescrizioni di cui al decreto del direttore n. 561 del 18/10/2007

Art. 9
(norme attuative e di riferimento)

1. Il presente Regolamento, viene approvato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, e può essere successivamente modificato, in funzione di specifiche esigenze rilevate da Avepa, dai Gal e dall'Autorità di Gestione, anche sulla base di apposita richiesta delle singole Commissioni.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'attività della Commissione e dell'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, viene fatto riferimento alle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3560 del 13 novembre 2007, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché al quadro complessivo delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dai correlati regolamenti e atti comunitari, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale.